

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 419-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE DONATI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1964

Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 luglio 1962, n. 1073, disponendo la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, stanziava allo scopo, per il triennio scolastico 1962-63/1964-65, la somma di lire 12.837 milioni. Senonchè la soddisfazione del fabbisogno per il biennio 1962-63/1963-64, e per il numero superiore al previsto degli aventi diritto e per l'aumentato costo dei libri, ha assorbito la somma prevista per l'intero triennio.

Ma il provvedimento legislativo in esame non si limita a predisporre l'indispensabile copertura per il prossimo anno scolastico; esso prevede anche le norme necessarie ad effettuare negli anni successivi l'iniziata distribuzione gratuita.

Non ritengo necessario insistere sulle ragioni del provvedimento: mi sembra valida la considerazione che la gratuità della istruzione elementare implichi la gratuità dei libri di testo, anche se mi appaiono compren-

sibili le ragioni di opportunità, in rapporto alle disponibilità finanziarie della collettività, che crearono a suo tempo qualche perplessità sulla qualità del provvedimento; è però doveroso osservare che se non è possibile estendere, come logica vorrebbe, il provvedimento alla scuola media unica, anche essa obbligatoria e gratuita, per evidenti ragioni, non si deve tornare sul già fatto e quindi occorre, nella scuola elementare, garantire continuità al sistema già in atto da un biennio.

Per queste ragioni la 6^a Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge nel testo governativo, apprezzando, e volendo a mio mezzo raccomandare all'Assemblea di approvare l'iniziativa governativa, la quale realizza anche il riordino di tutta la materia relativa alla produzione e alla distribuzione di libri di testo per le scuole elementari, assicurando, attraverso modalità di rapida attuazione, l'adeguazione delle disposizioni alle mutevoli esigenze tecniche ed economiche.

DONATI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, sia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non può superare complessivamente la somma di lire 7.450.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

Con le stesse modalità possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sarà praticato uno sconto.

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con quello dell'industria e del commercio, è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente articolo 1, nonchè a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalità e quant'altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.

Art. 3.

In relazione all'onere, sostenuto negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo della scuola elementare e quello da sostenere per

lo stesso titolo nell'esercizio 1964-65 lo stanziamento di lire 12.837.000.000 per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all'articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è aumentato di lire 6 miliardi.

All'onere di lire 6 miliardi, di cui al comma precedente, si provvede con riduzione del fondo destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.